



COMUNE DI MONTAZZOLI

PROVINCIA DI CHIETI

Addì, 11/07/2023

ORDINANZA N. 18 /2022

OGGETTO	VIABILITA' TEMPORANEA. ORDINANZA INERENTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DA PIAZZA CITTA' DELL'AQUILA A CORSO UMBERTO I°.-
---------	--

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 1/88, con la quale si istituiva in via permanente il Mercato Settimanale per la contrattazione e scambio dei prodotti di ogni genere nel giorno di **MERCOLEDI'** di ogni settimana in Piazza Umberto I° di questo Comune dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

VISTA la propria Ordinanza n. 16/2023 con la quale viene vietata la sosta e la circolazione in Piazza Città dell'Aquila a tutti i veicoli per l'esecuzione dei lavori di manutenzione pavimentazione;

RAVVISATA la necessità di dover spostare il Mercato settimanale da Piazza Città de L'Aquila, a Corso Umberto I°, a partire dal numero civico 70 con estensione lungo Viale Aldo per la motivazione sopra indicata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

- ▶ **LO SVOLGIMENTO** del mercato settimanale, istituito con Ordinanza n. 1/88, da Piazza Città de L'Aquila in C.so Umberto I° dal n. Civico 70 e con estensione lungo Viale Aldo Moro, per il motivo sopra indicato dal giorno 13.07.2023 fino ultimazione lavori;
- ▶ **IL DIVIETO DI SOSTA** dalle ore 7.00 alle ore 14.00 in Corso Umberto I° dal numero civico 70 con estensione lungo Viale Aldo Moro (in entrambi i lati).

DISPONE

- ▶ **la trasmissione** di copia della presente:
 - **alla Prefettura di Chieti** – PEC: protocollo.prefch@pec.interno.it;
 - **ai Carabinieri di Castiglione Messer Marino**: PEC: tch30930@pec.carabinieri.it;
- ▶ **il posizionamento** di idonea segnaletica stradale da parte del personale operaio;
- ▶ **la pubblicazione** all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montazzoli ed in altri luoghi pubblici

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R..

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
(Geom. Felice Novello)